



## **REGOLAMENTO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA RISERVATO AGLI ISCRITTI ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA TRADUTTORI E INTERPRETI**

### **PIANO ASSISTENZIALE MINI**

Il presente regolamento è riservato agli iscritti all'Associazione Italiana Traduttori e Interpreti (di seguito AITI) e entra in vigore il 1° gennaio 2024.

#### **1. ADESIONI**

1.1 L'iscritto ad AITI, esercitante un'attività di lavoratore autonomo, di età inferiore ai **65 anni**, in seguito alla sottoscrizione della domanda di adesione, potrà richiedere l'iscrizione a INSIEME SALUTE per usufruire delle assistenze sanitarie di seguito riportate. Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegato attestato di iscrizione ad AITI ovvero la richiesta di iscrizione dovrà pervenire a Insieme Salute attraverso AITI.

1.2 La chiusura dell'attività di lavoro autonomo, che il socio è tenuto a comunicare immediatamente a Insieme Salute, comporta la contestuale cessazione dell'assistenza prevista dal successivo punto 10 "Sussidio di malattia" e, con la fine dell'anno in corso, anche la cessazione delle altre assistenze previste dal presente Regolamento.

#### **2. CONTRIBUTI ASSOCIATIVI**

2.1 I contributi associativi annui per ogni aderente sono di **€ 84,00**.

Al momento dell'iscrizione ogni aderente dovrà inoltre versare la tassa di ammissione di **€ 10,00** (una tantum).

2.2 I contributi possono essere versati in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno ovvero in due rate uguali con scadenza 31 gennaio e 30 giugno. Aderendo dal primo gennaio i contributi potranno essere versati in 4 rate trimestrali di pari importo (con scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre) attivando l'addebito diretto su conto corrente bancario o postale (Sepa).

Gli aderenti in epoche diverse dal 1° gennaio verseranno tanti dodicesimi del contributo annuo quanti sono i mesi che separano il momento dell'adesione al 31 dicembre.

#### **3. CERTIFICAZIONI**

3.1 Insieme Salute metterà a disposizione annualmente, per ogni aderente, la certificazione relativa ai contributi associativi corrisposti ai fini della detraibilità fiscale.

Insieme Salute metterà inoltre a disposizione un riepilogo dei sussidi effettuati.

#### **4. VALIDITA'**

4.1 Tutte le iscrizioni hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di ammissione e contestuale pagamento dei contributi dovuti.

4.2 In ogni caso l'adesione e la possibilità di ottenere le prestazioni di Insieme Salute previste dal presente Regolamento cessano al termine dell'anno solare in cui l'associato ha compiuto **70 anni di età**, ferma la possibilità di prosecuzione associativa di cui al successivo art. 7.

4.3 L'adesione a Insieme Salute scade al 31 dicembre di ogni anno e, a norma di statuto sociale, si intende **automaticamente rinnovata** anche per l'anno successivo (con relativo obbligo di versamento dei contributi) **salvo disdetta da inviare entro il 31 ottobre** con raccomandata ar.

4.4 Il socio è assistibile dalle ore 24,00 del giorno di decorrenza dell'iscrizione in caso di infortunio e **dopo 30 giorni** in caso di malattia.

## 5. SUSSIDI

5.1 I sussidi previsti da questo Regolamento vanno richiesti a INSIEME SALUTE tramite posta, fax, email o attraverso i servizi di *Insieme Salute Online* (si veda successivo art. 14) oppure direttamente presso gli sportelli di Insieme Salute. Le liquidazioni avverranno con bonifico bancario sul c/c dell'associato. Il diritto a richiedere i sussidi di ricovero decade trascorsi **90 giorni dal termine** della degenza ospedaliera.

## 6. DOCUMENTAZIONE E CONTROLLI

6.1 Insieme Salute si riserva la facoltà di richiedere ogni documentazione clinica utile per procedere all'erogazione delle assistenze a norma del presente regolamento. L'Assistito deve consentire eventuali controlli medici disposti da Insieme Salute in relazione alle richieste di assistenza.

## 7. PROSECUZIONE

7.1 Gli associati hanno facoltà di proseguire il loro rapporto associativo con Insieme Salute anche dopo i 70 anni di età. In questo caso potranno aderire alle forme di assistenza previste per i soci "individuali" che sono sottoposte a limiti di età all'entrata, con le opzioni previste per l'età in cui il socio è entrato in Insieme Salute acquisendo la forma di assistenza di cui al presente Regolamento e mantenendo i diritti acquisiti dall'anzianità associativa.

## 8. STATUTO SOCIALE

8.1 Tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, è disciplinato dallo statuto sociale di INSIEME SALUTE.

# PRESTAZIONI

## 9. SUSSIDIO DI MALATTIA

9.1 I soci affetti da malattia con decorso domiciliare possono richiedere, a titolo di rimborso forfetario di spese sanitarie sostenute, l'erogazione di un **sussidio giornaliero pari a € 30,00**.

Il sussidio è previsto in caso di malattia o infortunio (a tutti gli effetti parificato alla malattia) a partire **dal decimo giorno** di calendario dall'inizio dell'evento e per un massimo di 120 giorni all'anno (o rapportati ad anno qualora l'iscrizione sia di durata inferiore all'anno) e salvo quanto previsto dai successivi articoli 9.8, 9.9, 9.10.

9.2 I giorni di un eventuale ricovero ospedaliero precedenti alla malattia con decorso domiciliare, vengono computati come giorni di carenza (ad esempio: 5 giorni di ricovero seguiti da 20 giorni di convalescenza, determineranno un sussidio di malattia di 16 giorni, oltre al sussidio di ricovero di 5 giorni).

9.3 In nessun caso è erogabile un sussidio oltre il termine dell'associazione alla Mutua.

9.4 In caso di malattia l'assistito deve restare al proprio domicilio per i tempi prescritti dal medico curante o presso eventuale altra sede da comunicare a Insieme Salute contestualmente alla denuncia di malattia di cui al successivo art. 9.7.

La mancata osservanza di tali norme comporta la perdita del diritto al sussidio.

9.5 INSIEME SALUTE si riserva il diritto di effettuare controlli tramite propri medici fiscali, al fine di verificare il reale stato di salute del Socio.

Il rifiuto da parte del Socio di sottoporsi a detti controlli o ad altri accertamenti sanitari richiesti da INSIEME SALUTE, comporta la decadenza del diritto al sussidio giornaliero per il caso di malattia in corso.

9.6 Ai fini dei controlli medico fiscali, le fasce orarie di reperibilità sono dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00. In caso di non reperibilità e perciò di assenza ingiustificata, il restante periodo di malattia non sarà indennizzato. Il sussidio potrà essere riattivato qualora l'assenza sia giustificata: si adotta la normativa INPS in materia.

**INSIEME SALUTE - Società di mutuo soccorso**

20146 Milano Viale San Gimignano, 30/32 Tel. 02.3705.2067 Fax 02.3705.2072

email: [info@insiemesalute.org](mailto:info@insiemesalute.org) web: [www.insiemesalute.org](http://www.insiemesalute.org)

9.7 In caso di malattia il Socio o chi per esso, deve comunicare a INSIEME SALUTE anche telefonicamente, **entro 48 ore**, l'inizio dello stato di malattia ed inviare **entro 3 giorni** la denuncia, con certificato del medico curante, firmato e timbrato dallo stesso con le seguenti indicazioni obbligatorie: data di inizio malattia, data di compilazione del certificato, diagnosi e prognosi.

Così dicasi nel caso in cui l'evento comporti una continuazione di inabilità lavorativa oltre i tempi fissati dal medico curante all'insorgere dello stesso.

Terminati i tempi di prognosi certificati dal medico curante, il periodo di inabilità lavorativa si ritiene terminato e pertanto indennizzabile nel rispetto delle norme fissate nel presente regolamento.

Qualora l'inabilità lavorativa abbia termine prima del periodo prognosticato dal medico curante, il Socio è tenuto a darne immediata comunicazione scritta alla Mutua.

9.8 In ogni caso, per le malattie tumorali, varicose ed erniopatiche, il sussidio viene erogato dopo 180 giorni dalla data dell'ammissione alla Mutua.

9.9 Oltre a quanto previsto dal successivo art. 14 **il sussidio giornaliero non è comunque erogabile nei casi di:**

- a) malattie tubercolari;
- b) inabilità derivante da stato di gravidanza o post-parto (l'esclusione riguarda ogni patologia o stato fisico derivante o connesso alla gravidanza e al parto);
- c) malattie nervose, neurovegetative e/o mentali. Fanno eccezione e danno diritto al sussidio come previsto negli articoli precedenti, gli episodi di sindrome ansiosa o di crisi di panico, limitatamente al loro primo insorgere e per un periodo massimo di 15 giorni;
- d) infortuni e patologie ad essi conseguenti se indennizzati dall'INAIL.

9.10 I casi di eventi recidivanti ed i casi di eventi morbosi cronici o morbosi temporanei che assumono carattere cronico, sono assistiti al loro primo insorgere dalla Mutua una volta tanto e solamente per un periodo massimo complessivo di 120 giorni per tutto il periodo di associazione.

## **10. SUSSIDIO DI RICOVERO**

10.1 In caso di malattia, infortunio o parto è previsto un sussidio di **25 € per ogni giorno di ricovero ospedaliero**. Il giorno di ingresso e quello delle dimissioni verranno computati, ad ogni effetto, come una sola giornata di degenza.

### **10.2 Day-hospital**

Il ricovero in regime di day-hospital è riconosciuto **esclusivamente nei casi di intervento chirurgico (day surgery) o di prestazioni chemioterapiche**.

Ogni ricovero in day-hospital prevede un sussidio di **25 euro**.

### **10.3 Richiesta di sussidio**

Per ottenere il sussidio, al termine di ogni ricovero, l'associato dovrà inviare a Insieme Salute il certificato di degenza dell'ospedale o della clinica con evidenziati la data di ricovero, quella di dimissione, nonché la diagnosi medica circostanziata.

### **10.4 Istituti autorizzati**

E' assistibile il ricovero in ospedale, clinica, istituto universitario o casa di cura autorizzato dalle competenti autorità all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna, con esclusione degli stabilimenti termali, delle case di convalescenza e di soggiorno e delle cliniche con prevalenti finalità dietologiche e/o estetiche. Sono assistibili i ricoveri riconosciuti dal Ministero della Salute nella classificazione Diagnosis Related Groups (DRG ricoveri).

### **10.5 Assistibilità**

Il socio è assistibile per un massimo di 90 giorni di degenza per anno associativo.

**INSIEME SALUTE - Società di mutuo soccorso**

20146 Milano Viale San Gimignano, 30/32 Tel. 02.3705.2067 Fax 02.3705.2072

email: [info@insiemesalute.org](mailto:info@insiemesalute.org) web: [www.insiemesalute.org](http://www.insiemesalute.org)

Le diarie per riabilitazione sono erogate solo se rese necessarie in seguito a ricovero per intervento chirurgico.

Non sono assistibili i ricoveri per patologie degenerative, croniche e ricorrenti.

## 11. SUSSIDIO PER INFORTUNIO INVALIDANTE

11.1 In caso di infortunio invalidante che impedisca la specifica attività lavorativa del socio per un periodo superiore ai 20 giorni è concesso un contributo straordinario di **500 €** una tantum.

Lo stato patologico deve essere certificato dallo specialista che segue il caso o dall'ente ospedaliero presso cui il socio è in cura.

La certificazione di cui al comma precedente deve essere inviata a Insieme Salute entro cinque giorni dal momento in cui si è verificato l'evento.

11.2 INSIEME SALUTE si riserva il diritto di effettuare controlli tramite propri medici fiscali, al fine di verificare il reale stato di salute del Socio.

Il rifiuto da parte del Socio di sottoporsi a detti controlli o ad altri accertamenti sanitari richiesti da INSIEME SALUTE, comporta la decadenza del diritto al sussidio.

## 12. ESCLUSIONI

### relative a tutte le assistenze descritte in precedenza

12.1 Gli associati non possono essere assistiti da Insieme Salute per le malattie, nonché le sequele e le manifestazioni morbose a queste eziopatogenicamente rapportabili, preesistenti alla data della loro iscrizione.

Lo stato di sieropositività HIV al momento dell'iscrizione a Insieme Salute esclude ogni assistenza anche all'insorgere in forma conclamata di AIDS.

Le cure, le analisi e i ricoveri conseguenti a gravidanza in corso al momento dell'iscrizione, non sono in nessun caso assistibili.

12.2 Le esclusioni di cui al precedente articolo 12.1 non sono applicabili dopo tre anni di iscrizione ininterrotta del socio.

12.3 **Sono sempre escluse:** le malattie nervose e/o mentali; le malattie congenite, le malattie e/o gli infortuni provocati da fatti colposi di terzi, le conseguenze derivanti da abuso di alcolici o di psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni, le conseguenze del tabagismo, le prestazioni eseguite a scopo preventivo (con particolare riguardo ai check-up), le cure estetiche, le malattie e/o gli infortuni derivanti da risse ed ubriachezza, da maneggio di armi o da manifesta imprudenza, le malattie e/o gli infortuni causati da competizioni sportive agonistiche, le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni di nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o di esposizione a radiazioni ionizzanti, le conseguenze di guerre, insurrezioni, atti di terrorismo, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche.

12.4 **Non sono rimborsabili,** le cure e le visite dentistiche (sono invece comprese le indagini di tipo diagnostico), le terapie farmacologiche, ogni tipo di vaccinazione, l'applicazione di spirali, gli accertamenti e le cure contro la sterilità, le indagini diagnostiche pre maternità e pre paternità, le procedure per la riproduzione assistita, le visite psicologiche e psichiatriche, le visite e gli accertamenti medico sportivi, le visite e gli accertamenti atti all'ottenimento di certificazioni mediche di idoneità (es. idoneità all'attività agonistica, idoneità alla guida, ecc.), le iniezioni e altre prestazioni infermieristiche, le cure termali e le terapie fisiche (come fisiokinesiterapia, inoforesi, iontoforesi, ultrasuoni, marconiterapia, radar, forni, elettrostimolazioni, massoterapia, ginnastica, magnetoterapia, fitoterapia, tens, rebox, laser, manipolazioni e altre prestazioni analoghe).

## 13. CARD SALUTE

13.1 A ogni Socio sarà fornito il tesserino personalizzato di Insieme Salute che consente di ottenere dalle strutture convenzionate le condizioni di miglior favore concordate in convenzione. Il tesserino è un documento personale che non può essere ceduto e che va esibito unitamente a un documento di riconoscimento. La mancata esibizione del tesserino comporta l'applicazione, da parte della struttura sanitaria convenzionata, delle tariffe ordinarie.

## 14. INFORMAZIONI E SERVIZI DI SUPPORTO

### 14.1 ASSISTENZA TELEFONICA, TRAMITE POSTA ELETTRONICA E PRESSO GLI UFFICI

Il socio può richiedere qualsiasi tipo di informazione sul servizio contattando l'assistenza telefonica di Insieme Salute al numero 02.37052067.

Il servizio è attivo tutto l'anno **dal lunedì al venerdì** esclusi i festivi **dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00**. **Insieme Salute non si avvale di call center esterni, gli assistiti possono contattare direttamente gli operatori della Mutua.**

Le informazioni possono essere richieste anche scrivendo all'indirizzo di posta elettronica [info@insiemesalute.org](mailto:info@insiemesalute.org).

IL socio può altresì richiedere ogni tipo di informazione recandosi presso gli uffici di Insieme Salute dal lunedì al venerdì esclusi i festivi dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.

### 14.2 SITO INTERNET

Il socio può, accedendo nell'area pubblica del sito [www.insiemesalute.org](http://www.insiemesalute.org) :

- richiedere informazioni sul servizio compilando un semplice form;
- cercare una struttura convenzionata: nel sito internet è presente un motore di ricerca delle strutture sanitarie e odontoiatriche convenzionate con Insieme Salute che consente all'assistito di cercare la struttura per "regione", "provincia", "tipologia", "comune" e "denominazione";
- reperire tutte le informazioni sulla mutua: statuto, organigramma, contatti, attività sociale, ecc.

### 14.3 MESSAGGISTICA

Insieme Salute invierà agli assistiti che abbiano comunicato, anche attraverso l'area web riservata, il proprio numero di telefonia mobile, un sms per:

- notificare la ricezione di una richiesta di rimborso;
- notificare la liquidazione di un rimborso.

### 14.4 AREA WEB RISERVATA SU PIATTAFORMA COSMO e APP Mobile *Insieme Salute*

L'Assistito potrà accedere, tramite password, ad un'area riservata del sito di Insieme Salute e alla APP *Insieme Salute* attraverso cui potrà:

- verificare il proprio profilo assistenziale e consultare i relativi regolamenti;
- verificare e modificare dati personali (indirizzi, numeri telefonici, coordinate bancarie);
- stampare il tesserino di Insieme Salute;
- ricercare le strutture convenzionate più vicine;
- inoltrare le richieste di rimborso;
- verificare lo stato delle richieste di rimborso inoltrate;
- consultare tutte le prestazioni sanitarie assistite da Insieme Salute negli ultimi due anni;
- controllare date, entità e motivazioni dei bonifici effettuati da Insieme Salute;
- scaricare, archiviare e stampare documenti e corrispondenza inerenti la propria posizione;
- richiedere una prenotazione per assistenza in forma diretta;
- richiedere una presa in carico per assistenza in forma diretta.

## **15. TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Tutte le informazioni e i documenti richiesti all'associato sulla base del presente regolamento sono tutelati a norma della legge 196/03 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e del GDPR dell'Unione Europea n. 679/2016.